

CONSEGNATO NELLA SEDUTA  
DEL 18 GIU. 2015



**CONFERENZA UNIFICATA  
18 giugno 2015**

Punto 6) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE  
DELLA DIRETTIVA 2013/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO, DEL 12 GIUGNO 2013, SULLA SICUREZZA DELLE OPERAZIONI  
IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI E CHE MODIFICA LA  
DIRETTIVA 2004/35/CE**

**OSSERVAZIONI**

Lo schema di decreto legislativo attua le disposizioni comunitarie di cui alla direttiva 2013/30/UE, in vigore dal 18 luglio 2013, il cui termine di recepimento è fissato al 19 luglio 2015. La direttiva oggetto di recepimento stabilisce i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze, considerato che – come recita il 4° dei considerata - gli incidenti gravi relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, nonché rilevanti impatti negativi sulle economie costiere, secondo il principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Lo schema di decreto è stato portato all'attenzione della Conferenza Unificata lo scorso 19 maggio, dopo che il Ministero dello Sviluppo Economico aveva avviato già da inizio 2014 tavoli di confronto con gli altri dicasteri e organi di governo interessati.

Come ANCI in sede tecnica sono state portate all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico alcune considerazioni, visto che parti della direttiva non sono del tutto coerenti nel testo dello schema di decreto legislativo e ciò potrebbe esporre all'avvio di nuove procedure di infrazione a livello comunitario.

In particolare, rispetto all'articolo 4, in merito ai requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze, **occorre esplicitare in maniera inequivocabile il riferimento a quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 4 della Direttiva**, che autorizza gli Stati membri a obbligare i richiedenti di una licenza a fornire tutta la documentazione

comprovante la propria capacità tecnico-finanziaria al momento della richiesta ella licenza medesima. Sarebbe quindi necessario **eliminare alla lettera c) del secondo comma dell'art. 4 la previsione del rilascio delle garanzie finanziarie** per coprire le responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, **“al momento dell'esecuzione dell'opera”**, prevedendo quindi che le medesime siano fornite al momento della presentazione dell'istanza per il rilascio della licenza.

Rispetto all'**articolo 8**, che individua un nuovo Comitato quale autorità responsabile dei compiti assegnati dal decreto, **non appare sufficiente il livello di indipendenza rispetto a quanto stabilito in merito all'Autorità di regolamentazione dall'articolo 8 della Direttiva**, che stabilisce che sia nettamente separata da qualsiasi funzione in materia di sviluppo economico, nonostante le raccomandazioni di cui al comma 3 dell'articolo 8 e al comma 1 dell'articolo 9 rivolte al Comitato di operare con obiettività e indipendenza. **Lo schema di decreto prevede che il Comitato abbia sede presso lo stesso Ministero dello Sviluppo economico, laddove lo stesso dovrebbe avere una propria sede indipendente.** Si ritiene poi opportuno prevedere una specifica procedura di evidenza pubblica che garantisca professionalità e indipendenza dell'esperto che sarà chiamato a presiedere il Comitato e che lo stesso non abbia svolto attività lavorativa o di consulenza professionale per aziende del settore estrattivo o produttivo degli idrocarburi almeno nei cinque anni precedenti alla nomina. Rispetto alle articolazioni territoriali del Comitato il direttore della Sezione UNMIG competente per territorio dovrebbe svolgere unicamente la funzione di supporto tecnico ai lavori del Comitato.

